



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- Gli standard tecnici EBA per gli emittenti di token in ambito MICAR
- Il Parlamento UE approva la riforma dell'antiriciclaggio sul c.d. AML package
- Rischio tasso d'interesse: avviata consultazione sulle modifiche alla Circolare n. 285 di Banca d'Italia
- Le disposizioni di Bankitalia sui servizi di crowdfunding per le imprese

ALTRE NOTIZIE

- Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende le sentenze del TAR
- Modifica alle disposizioni di vigilanza per le banche sulle riserve di capitale
- Litigation Funding: criticità deontologiche e potenziali risvolti normativi



HIGHLIGHTS

[Gli standard tecnici EBA per gli emittenti di token in ambito MiCAR](#)

L'EBA ha rilasciato tre serie di progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e una di norme tecniche di attuazione (ITS) in ambito MiCAR – Regolamento (UE) 2023/1114, riguardanti l'autorizzazione agli emittenti di token.

Questi standard tecnici mirano ad armonizzare le diverse fasi e le tempistiche della procedura di approvazione, al fine di fornire indicazioni chiare e trasparenti per i soggetti che intendono emettere asset-referenced token (ART). Tali standard tecnici riguardano, in particolare:

- le informazioni da fornire per ottenere l'autorizzazione come emittente di ART;
- le informazioni da produrre per l'acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di ART;
- la procedura per l'approvazione del White Paper per l'emissione di ART.

Le RTS sull'autorizzazione disciplinano, infatti, i requisiti informativi per la domanda di autorizzazione per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di un ART, permettendo una valutazione completa della domanda stessa da parte dell'autorità competente.

Gli standard ITS sull'autorizzazione stabiliscono, invece, un modello standard per la richiesta e chiariscono il processo di valutazione della completezza della richiesta da parte dell'autorità competente. Poiché agli enti creditizi è richiesta solo l'approvazione del White Paper, le RTS e le ITS sull'autorizzazione non si applicano a tali soggetti.

Gli standard RTS sui dettagli informativi per la notifica dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti ART (che non siano enti creditizi) definiscono i requisiti informativi necessari per una valutazione prudenziale. Queste informazioni riguardano molteplici criteri, quali:

- la reputazione del candidato acquirente,
- l'onorabilità, le conoscenze, l'esperienza e l'idoneità del dirigente dell'impresa acquisita,
- la solidità finanziaria del candidato acquirente,
- la gestione sana e prudente dell'impresa acquisita,
- l'origine legittima delle fonti di finanziamento per l'acquisizione, al fine di evitare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Infine, gli standard RTS sulla procedura di approvazione dei White Paper per gli ART emessi da enti creditizi stabiliscono le tempistiche che gli stessi enti creditizi, le autorità competenti e la Banca centrale europea (BCE) devono rispettare durante la procedura di approvazione del White Paper.

L'EBA ha elaborato le RTS e le ITS pubblicati in conformità con l'art. 17, paragrafo 8, l'art. 18, paragrafi 6 e 7, e l'art. 42, paragrafo 4 del MiCAR e in sinergia con ESMA e la BCE.

[\[clicca qui\] – Report RTS](#)

[\[clicca qui\] – Draft RTS white paper approval process under MiCAR](#)

[\[clicca qui\] – Report RTS-ITS](#)



Il Parlamento UE approva la riforma dell'antiriciclaggio sul c.d. AML package

Il Parlamento UE ha approvato il pacchetto di riforme per la disciplina dell'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo (noto come "AML package"), volto a definire un quadro normativo europeo armonizzato in materia di misure di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. Nonostante i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni in ambito di antiriciclaggio, l'esperienza ha, infatti, dimostrato che la normativa europea necessita di ulteriori miglioramenti per mitigare adeguatamente i rischi e individuare efficacemente i tentativi di abuso del sistema finanziario dell'Unione Europea per scopi di riciclaggio di denaro.

In particolare, l'AML package prevede l'adozione:

- della VI Direttiva (UE) Antiriciclaggio;
- del Regolamento (UE) c.d. "Single rulebook"; nonché
- la creazione di una nuova Autorità Antiriciclaggio europea (AMLA).

Tra le principali novità del pacchetto rilevano:

- il diritto per i portatori di un interesse legittimo (come giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e organi di vigilanza) di accedere immediatamente, direttamente e gratuitamente alle informazioni sui titolari effettivi nei registri nazionali;
- misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni imposte;
- misure di *due diligence* rafforzate e controlli più rigorosi sull'identità dei clienti, con relativi obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati;
- maggiori poteri per le autorità antiriciclaggio nazionali;
- estensione alle società di calcio professionistiche di alto livello dei controlli sull'identità dei clienti, monitoraggio delle transazioni e segnalazione delle operazioni sospette alle autorità antiriciclaggio nazionali;
- introduzione limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell'UE, con eccezioni per i pagamenti tra privati in contesti non professionali.

L'AML package sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, all'esito degli ulteriori passaggi istituzionali.

[\[clicca qui\]](#)



Rischio tasso d'interesse: avviata consultazione sulle modifiche alla Circolare n. 285 di Banca d'Italia

La consultazione pubblica avviata da Banca d'Italia riguarda le proposte di modifica alle disposizioni relative alle metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione



(IRRBB), in termini di variazione del valore economico e del margine di interesse (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare della Banca d'Italia n.285/2013).

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni sopra indicate. Esse saranno aggiornate per completare, per gli intermediari bancari, il recepimento nella normativa nazionale della disciplina europea in materia di rischio di tasso di interesse e di differenziali creditizi sul portafoglio bancario (rispettivamente IRRBB e CSRBB) contenuta nella normativa primaria (CRDV) e nelle relative disposizioni attuative.

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche alla disciplina secondaria delle banche in materia di rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione.

Di seguito si riportano le principali modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia sulle banche per aggiornare gli Allegati tecnici della Circolare 285/2013, in relazione alla misurazione del rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione:

- Riferimenti a schemi segnaletici: gli allegati attuali fanno riferimento a schemi di reporting nazionali relativi alle segnalazioni per vita residua. Si elimineranno tali riferimenti specifici per chiarire che l'applicabilità delle metodologie non è vincolata a uno schema particolare.
- Perimetro di valutazione: si manterrà l'attuale perimetro di valutazione che include attività, passività e posizioni fuori bilancio non incluse nel portafoglio di negoziazione. Verranno aggiunti dettagli per specificare il trattamento di alcune casistiche, in linea con la normativa europea, inclusi obbligazioni pensionistiche e operazioni minori del portafoglio di negoziazione.
- Materialità delle componenti di rischio: saranno introdotte soglie quantitative di materialità che identificano l'incidenza rispetto all'ammontare di attività e passività del portafoglio bancario. Al superamento di tali soglie, le banche dovranno misurare specifiche componenti di rischio o effettuare modellizzazioni comportamentali.
- Modellizzazione comportamentale dei depositi senza specifiche date di riprezzamento: si affinerà la modellizzazione attuale, allineandola alla normativa europea. Si calibreranno percentuali differenziate per la ripartizione tra componenti core e non-core, con specifiche durate massime per le diverse categorie di depositi.
- Modellizzazione comportamentale dei prestiti a tasso fisso soggetti a rischio di rimborso anticipato: verrà inserito un tasso di prepayment tra il 4% e il 6% per i prestiti a tasso fisso in assenza di stime interne, in linea con la normativa europea.
- Modellizzazione comportamentale dei depositi a termine soggetti a rischio di riscatto anticipato: sarà introdotto un tasso di early redemption differenziato tra scenari di rialzo e ribasso dei tassi, con un ammontare di depositi stimati a vista per riscatti anticipati.
- Modellizzazione comportamentale condizionale agli scenari: i parametri usati nei modelli comportamentali varieranno in base agli scenari ipotizzati per incorporare l'effetto delle variazioni dello scenario sui flussi di cassa.
- Impegni all'erogazione di prestiti a tasso fisso: sarà inserita una frase che rimanda alle valutazioni e ai modelli delle banche che superano la soglia di materialità, senza specificare indicazioni quantitative o metodologiche.
- Rischio di base: si misurerà il rischio di base nella prospettiva del margine di interesse, rimandando alla metodologia standardizzata contenuta nell'RTS su SA. Sarà inoltre possibile misurare il basis risk anche nell'approccio per valore economico.



- Opzioni automatiche: si continuerà a usare il metodo attuale di misurazione del rischio di opzione, affiancato da metodologie di valutazione più precise.
- Valute rilevanti e aggregazione valutaria: si estenderà la ponderazione del 50% dei potenziali aumenti di valore economico anche alla misurazione del margine di interesse, con una ponderazione specifica per le valute ERMII.
- Variazioni del valore di mercato nelle misure di margine di interesse: saranno aggiunte indicazioni per considerare le variazioni del valore di mercato nelle misure di margine di interesse, rimandando alla metodologia utilizzata per la misurazione in termini di valore economico.

Queste modifiche mirano ad allineare la normativa italiana agli standard europei, garantendo maggiore chiarezza e coerenza nella misurazione del rischio di tasso di interesse per le banche.

[\[clicca qui\]](#)

Le disposizioni di Bankitalia sui servizi di crowdfunding per le imprese

Le nuove regole seguono alla consultazione pubblica conclusasi il 22 gennaio 2024, e si applicano agli intermediari autorizzati che offrono servizi di crowdfunding secondo l'art. 2, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2020/1503, oltre che ai fornitori specializzati di tali servizi.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 il 18 maggio 2024.

Queste normative stabiliscono gli obblighi informativi che i fornitori di servizi di crowdfunding devono rispettare nei confronti delle Autorità competenti.

La Banca d'Italia sottolinea che i servizi di crowdfunding per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. "fornitori specializzati di servizi di crowdfunding"), previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

La prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (regulatory technical standard – RTS e implementing technical standard – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell'EBA e dell'ESMA.

A livello nazionale, il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 ha, tra l'altro, individuato la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti per l'esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding. Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso un protocollo d'intesa.

Le norme sono integrate da disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nei limiti delle normative europee direttamente applicabili, secondo le rispettive competenze.



In particolare, la Banca d'Italia fa riferimento al Regolamento della Consob sui servizi di crowdfunding, che regola aspetti specifici del processo di concessione e revoca dell'autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e il pubblico, nonché le comunicazioni di marketing.

Rilevano, inoltre, gli Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti.

Infine, per quanto riguarda le segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, si rinvia alla Circolare Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.

[\[clicca qui\]](#)



ALTRE NOTIZIE

Registro titolari effettivi: il Consiglio di Stato sospende le sentenze del TAR

Il Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari n. 3366, 3367, 3532, 3533 e 3534 del 17 maggio 202, ha sospeso l'esecutività delle sentenze del TAR Lazio che avevano respinto i ricorsi contro il Decreto MIMIT 29 settembre 2023, relativo al registro dei titolari effettivi.

La sospensione è stata concessa perché le questioni in giudizio sono così complesse da necessitare un approfondimento di merito, incompatibile con la fase cautelare attuale.

In particolare, è stata sollevata una questione pregiudiziale sulla legittimità comunitaria del decreto, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e il Manuale operativo Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni agli uffici del Registro delle imprese.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esecuzione della sentenza di primo grado comporterebbe un danno irreversibile per i ricorrenti, derivante dalla divulgazione di dati riservati.

Considerando la scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, il Consiglio di Stato riconosce la prevalenza dell'interesse delle società appellanti che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbero onerate dei complessi e molteplici adempimenti previsti dalla normativa in questione (connessi al registro dei titolari effettivi) che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte.

La decisione del Consiglio di Stato comporta, dunque, la sospensione dell'efficacia del Registro dei Titolari Effettivi fino alla discussione della prossima udienza, fissata in data 19 settembre 2024.

[\[clicca qui\]](#)



[Modifica alle disposizioni di vigilanza per le banche sulle riserve di capitale](#)

La Banca d'Italia ha pubblicato un aggiornamento della Circolare n. 285/2013, volto a modificare il Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, che contiene le disposizioni in materia di "Riserve di capitale".

Le nuove disposizioni recepiscono gli Orientamenti dell'EBA del 20 dicembre 2023 (EBA/GL/2023/10) in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa. Per la nuova disciplina non è stata prevista una consultazione pubblica né è stata svolta un'analisi d'impatto dal momento che:

- una consultazione è stata già svolta dall'EBA e i risultati della relativa analisi costi/benefici hanno supportato l'emanazione dei predetti Orientamenti;
- le modifiche alla Circolare n. 285 si limitano a recepire conformemente il contenuto degli Orientamenti dell'EBA.

La metodologia EBA per l'identificazione delle banche a rilevanza sistemica globale (Global systemically important banks, G-SIB) segue strettamente l'approccio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) che, nel gennaio 2023, ha pubblicato un nuovo template per le banche che partecipano all'esercizio annuale di identificazione. Per assicurare coerenza con gli standard internazionali, gli Orientamenti EBA recepiti nella Circolare n. 285 allineano le informazioni che le banche devono fornire all'autorità nazionale competente o designata ai fini dell'esercizio di identificazione a quelle previste dal Comitato di Basilea. Inoltre, in linea con gli Orientamenti dell'EBA, vengono introdotti nella Circolare n. 285 specifici chiarimenti in merito all'utilizzo di alcune voci relative alle attività e passività in essere tra i diversi paesi dell'Unione Bancaria. In particolare, tali dati non devono essere considerati semplicemente voci per memoria e ancillari, ma devono essere pienamente utilizzati dalle autorità di vigilanza (competenti o designate) per valutare l'importanza sistemica delle banche e, in quanto tali, devono essere assoggettati a *disclosure*.

Le nuove disposizione della Circolare n. 285 della Banca d'Italia si applicano a partire dal 20 maggio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[Litigation Funding: criticità deontologiche e potenziali risvolti normativi](#)

Il Third party funding (TPF) risponde all'esigenza nel mondo del contenzioso di finanziare cause o arbitrati in aree particolarmente complesse e con importi elevati. Il costo delle liti per le controversie di valore elevato, infatti, può talvolta rappresentare un deterrente, tale da scoraggiare il ricorso alla giustizia, specie nei confronti di controparti economicamente forti. Il TPF consente, dunque, a una parte che non può o non vuole sostenere i costi e/o i rischi (compresi i rischi di soccombenza) del contenzioso di poter affrontare il giudizio senza sopportare alcun costo (ottenendo un finanziamento) in cambio del riconoscimento di una percentuale di quanto percepito in caso di successo (*success fee*), ovvero di cedere interamente la propria posizione giudiziale (*res litigiosa*) in cambio di una determinata controprestazione economica. Esso nasce nei paesi di *common law* come forma di finanziamento delle parti coinvolte nei procedimenti



ordinari. Negli ultimi anni, lo strumento si è affacciato nel mondo dell'arbitrato internazionale ma non è ancora particolarmente diffuso in Italia.

L'obiettivo è quello di consentire al soggetto cedente di tutelare, senza rischi e impegni finanziari, i propri diritti sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale

Di recente è stato dato risalto alla crescita in Italia dell'istituto del c.d. litigation funding o, più precisamente, third party funding. Quest'ultimo, come già anticipato, risulta essere un finanziamento, da parte di un soggetto estraneo alla lite (di solito, gruppi finanziari, banche o assicurazioni), dei costi di una controversia giudiziale o arbitrale (inclusa la condanna al pagamento delle spese di soccombenza a favore della controparte), a fronte di una percentuale, precedentemente concordata, di quanto concretamente introitato dalla parte finanziata, solo in caso di esito vittorioso del giudizio.

In particolare:

- Tipologia del contratto di finanziamento dei contenziosi (litigation funding): il contratto di finanziamento dei contenziosi è un accordo atipico e aleatorio, in cui un soggetto privo di legittimazione per agire in giudizio fornisce risorse economiche a un altro soggetto, che invece possiede tale legittimazione. Il finanziatore (litigation funder), assumendo il rischio dell'esito della causa, riceve un compenso proporzionato al valore della controversia o al risultato ottenuto. Il finanziatore copre i costi legali, inclusi gli onorari dell'avvocato e le consulenze.
- Struttura dell'accordo: l'accordo coinvolge tre parti quali il finanziatore, il cliente finanziato e l'avvocato, quest'ultimo con un ruolo cruciale. L'avvocato deve valutare preliminarmente le possibilità di successo della controversia e può essere incaricato di rappresentare il cliente. In questo schema, l'avvocato è pagato dal finanziatore, non dal cliente assistito, creando potenziali problematiche deontologiche, come il rischio di accaparramento illecito di clientela tramite l'intermediazione del finanziatore, in violazione dell'articolo 37, comma 1, del Codice Deontologico Forense (CDF).
- Criticità deontologiche: il litigation funding può determinare situazioni in cui il finanziatore impone l'avvocato al cliente, minando l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, che deve rispondere principalmente al finanziatore. Questo può essere in contrasto con l'articolo 23, comma 1, del CDF, che richiede all'avvocato di accettare incarichi da terzi solo con il consenso del cliente e di agire esclusivamente nell'interesse del cliente stesso.
- Mancanza di normativa: ulteriori potenziali conflitti con le norme deontologiche possono emergere se l'accordo richiede all'avvocato di informare il finanziatore sull'andamento della causa, permettergli la visione degli atti processuali, o consentirgli di partecipare a specifiche attività processuali. Queste situazioni possono violare l'indipendenza, la riservatezza e la lealtà dovute all'assistito. La mancanza di una normativa specifica sul litigation funding a livello nazionale ed europeo complica la gestione di tali conflitti.

Solo l'applicazione pratica e la diffusione dell'istituto potranno chiarire quali condotte violino effettivamente le regole deontologiche e quali rimedi siano necessari.

[\[clicca qui\]](#)

 [torna su](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

